
Regolamento per la partecipazione telematica alle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione telematica alle riunioni degli organi dell'Ente Idrico Campano.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento le riunioni del Comitato Esecutivo o dei Consigli di Distretto si possono svolgere con uno o più componenti, regolarmente convocati, collegati per videoconferenza da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. Tale modalità assume carattere ordinario per lo svolgimento delle riunioni del Comitato Esecutivo.

2. Lo svolgimento è indipendente dal numero di componenti presenti fisicamente o collegati telematicamente. La partecipazione di anche uno solo dei componenti dell'Organo alla riunione in modalità telematica rende la riunione svolta in modalità telematica; è, comunque, preferita la partecipazione alle riunioni in presenza. La partecipazione in modalità telematica dovrà essere preventivamente comunicata dagli interessati al Presidente e al Coordinatore di Distretto.

3. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di collegamenti finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (con collegamento videotelefonico oppure a mezzo internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 2. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- la visione di eventuali documenti mostrati dal Presidente della riunione e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscenza degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o personale e di altri sistemi informatici o telefonici di condivisione di documenti.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Distretto, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la riservatezza dei dati, delle informazioni e, ove ritenuto necessario, della segretezza.

3. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

4. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese, nominativamente.

5. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.

6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente convocato che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata in conformità e con le modalità previste dai regolamenti in vigore.

8. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente della riunione riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza non collegati sono considerati assenti giustificati. Restano comunque valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

9. Ai soli fini di redazione del verbale, la Riunione viene registrata dal segretario verbalizzante. La video registrazione non può essere diffusa e viene distrutta a seguito dell'approvazione del verbale. È fatto divieto ad altri di videoregistrare la seduta.

Art. 5 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i partecipanti alla adunanza.

2. Il luogo della seduta è quello riportato nell'avviso di convocazione, in assenza del quale, per sedute eventualmente previste in modalità esclusivamente telematica, si ritiene svolta presso gli uffici dell'EIC.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'Albo pretorio on-line dell'EIC.